



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: 3 COMME NE

IN DATA: 28-09-2018

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI,

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA
AL PROGETTO DI LEGGE DI "RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE
MARITTIMA"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il progetto di legge "Riforma in materia di navigazione marittima" è stato depositato in data 4 luglio 2018, successivamente esaminato dal Consiglio Grande e Generale in I lettura, nella sessione 19-27 luglio 2018, ed infine esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, nella seduta convocata del 11, 12 e 13 settembre 2018. Il progetto di legge è stato licenziato dalla Commissione con 7 voti favorevoli, 2 voti contrari e un astenuto. Nell'ambito dell'esame dell'articolato sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo, e nessun emendamento da parte dei commissari.

1. Finalità

Il disegno di legge esaminato, si pone l'obiettivo di istituire nella Repubblica di San Marino, il registro per le imbarcazioni civili impegnate nel trasporto di merci ovvero di altre attività commerciali, integrando pertanto la vigente normativa in materia di navigazione marittima da diporto. A seguito della presente riforma pertanto, il Registro Navale sarà costituito dalla sezione commerciale e dalla sezione da diporto.

2. Gestione e controllo

I compiti di gestione e controllo in materia di navigazione marittima, sia mercantile che da diporto, sono attribuite all'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, istituito e regolato dalla Legge 29 luglio 2014 n.125, alla quale sono attribuiti poteri gestori e sanzionatori. In particolare l'Autorità ha il compito di tenere il registro navale, ed a tal fine ha il potere di emanare regolamenti, direttive e circolari, rilasciare titoli e certificazioni, controllare lo svolgimento delle attività marittime, sorvegliare lo stato di navigabilità delle navi battenti bandiera sammarinese, emanare, sospendere, modificare o revocare i certificati, le licenze ed i permessi relativi alla circolazione delle unità mercantili o da diporto. L'autorità ha inoltre il potere di



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE:
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

eseguire ispezioni a bordo nonché svolgere inchieste sui sinistri che coinvolgono le navi iscritte al Registro tenuto dall'Autorità.

L'Autorità, al fine di espletare le funzioni ad essa attribuite, ha la possibilità di essere coadiuvata da soggetti terzi, esperti nel settore.

Il titolo III del disegno di legge prevede i requisiti previsti per l'ammissione alla navigazione delle navi iscritte al registro, che aderiscono ai più elevati requisiti previsti da analoghe normative di altri stati, nonché rispetto alla normativa comunitaria e ed alle convenzioni internazionali Solas e Marpol.

3. Coordinamento con le norme di diritto internazionale privato

Il titolo II del presente progetto di legge, integra le normative internazionali in materia già recepite dalla Repubblica di San Marino, con la normativa interna. In particolare l'art. 7 del disegno di legge disciplina l'applicazione delle convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino, anche nel caso in cui queste non siano state recepite e rese esecutive dagli altri stati contraenti. Il testo approvato dalla Commissione, disciplina inoltre i poteri del comandante della nave, la responsabilità dell'armatore ed i contratti di lavoro applicabili all'equipaggio sia delle unità mercantili che delle unità da diporto. Inoltre il titolo II recepisce integralmente la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972, la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 con i rispettivi successivi protocolli integrativi. L'art. 14 del disegno di legge in esame, recepisce le Regole di York e Anversa in materia di soccorso e avaria relativa alle navi iscritte al Registro. Rimane invece di competenza del Tribunale di San Marino, la risoluzione di controversie relative alla trascrizione di veicoli nel Registro, anche se viene concessa la facoltà di deferire la controversia ad un arbitrato.

In conclusione, considerato l'esito del dibattito nonché l'assenza di emendamenti da parte dei commissari presenti, confido nell'accoglimento del presente progetto di legge.

Il relatore di maggioranza
Consigliere Enrico Carattoni